

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 07/02/2020

FATTO

In data 13/12/2011, il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di prestito (segnato al n. ***394) per un importo lordo finanziato di euro 27.480,00, da rimborsare in 120 rate di euro 229,00 ciascuna, tramite cessione pro solvendo di quote della sua retribuzione mensile.

Tale contratto, avente decorrenza dall'1/1/2012, prevedeva, per quel che qui rileva in relazione all'oggetto del ricorso, l'addebito al cliente di euro 687,00 a titolo di commissione dell'intermediario mandante, di euro 809,81 per commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, di euro 347,06 a titolo di commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, di euro 1.068,97 (pari al 3,89% del capitale lordo mutuato) per provvigione ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, di euro 904,09 per premio assicurativo e di euro 284,62 per spese di istruttoria.

Il predetto finanziamento era estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata nr. 48, previo conteggio estintivo redatto l'1/12/2015 ed utilizzando parte dell'importo erogato al ricorrente dal medesimo intermediario con altro contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, segnato al nr. ***256.

Tale ultimo contratto (n. ***256) era, in particolare, inter partes stipulato il 23/10/2015 con decorrenza 1/1/2016 per un capitale lordo mutuato di complessivi euro 39.480,00, includente, per quel che qui rileva, euro 2.296,79 a titolo di commissione del Finanziatore di accensione del finanziamento, di ulteriori euro 1.971,89 a titolo di commissione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Finanziatore per la gestione del finanziamento, di euro 1.279,15 per provvigione all'intermediario del credito e di euro 295,00 per spese di istruttoria.

Siffatto secondo finanziamento, la cui originaria durata era fissata in 120 mesi, era estinto anticipatamente in corrispondenza della rata nr. 31, sulla base di un apposito conteggio estintivo del 27/6/2018 prodotto in atti.

In relazione ai due sopra indicati rapporti di prestito, il ricorrente, assistito da due Avvocati di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/1950 e, conseguentemente, chiedendo che sia accertata e dichiarata la nullità dei contratti di credito n. ***394 e n. ***256 e, per l'effetto che l'intermediario resistente sia condannato alla ripetizione del complessivo importo di euro 14.784,58 (pari alla somma di euro 7.337,16 per il contratto n. ***394 e di euro 7.447,42 per il contratto ***256), o, in subordine, al risarcimento del danno nella misura predetta o nella diversa misura ritenuta di giustizia dall'adito Collegio.

Sul punto, il ricorrente ha, in particolare, sostenuto:

- che il contratto n. ***394 era stato stipulato dopo appena 4 mesi dall'anticipata estinzione di una precedente operazione di cessione del quinto stipulata con altro intermediario il 18/1/2008 ed estinta il 2/8/2011, e che, dunque, il finanziamento de quo non rispettava né il termine di un anno dall'estinzione anticipata di tale altra precedente cessione, previsto al comma 1 dell'art. 39 D.P.R. 180/1950, né il termine di quattro anni dalla data di stipula della medesima precedente cessione, pure previsto al comma 1 della norma in esame;
- che il contratto n. ***256 era stato stipulato rinnovando la cessione pattuita con il contratto n. ***394, ma senza osservare il termine di quattro anni dalla stipula di quest'ultimo, previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 39 D.P.R. 180/1950.

In secondo, il ricorrente ha dedotto la nullità degli oneri commissionali e provvigionali addebitatigli nei due contratti oggetto di vertenza e ciò in quanto non sarebbe stata fornita dall'intermediario la prova dell'effettiva destinazione/corresponsione dei detti oneri alle finalità indicate in contratto.

In ragione di tale censura, parte istante ha chiesto che – ove non sia accolta la sua domanda di nullità dei contratti per violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/1950 – sia, comunque, disposta, in suo favore, la restituzione integrale delle commissioni e provvigioni previste nei due contratti e, perciò, di complessivi euro 8.460,67, di cui euro 2.912,84 per il contratto n. ***394 ed euro 5.547,83 per il contratto ***256.

In ulteriore subordine, il ricorrente ha chiesto il rimborso, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e secondo il criterio *pro rata temporis*, delle quote delle commissioni, provvigioni e spese di entrambi i contratti che, a seguito delle rispettive premature estinzioni anticipate, sarebbero state pagate ma non maturate. In particolare, parte istante ha chiesto, a tale ultimo titolo, l'importo complessivo di euro 4.118,64, di cui euro 1.247,49 per il contratto n. ***394 ed euro 2.871,15 per il contratto n. ***256.

Per ultimo, parte istante ha domandato il rimborso, pro quota, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., di euro 545,45 per il premio assicurativo non goduto connesso al finanziamento n. ***394.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rilevato ed eccepito:

- l'infondatezza dell'avversa contestazione afferente l'asserita violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/1950. Al riguardo, parte resistente ha eccepito: **a)** in ordine al contratto n. ***394, l'assenza di un finanziamento con trattenuta in busta paga estinto anticipatamente, in quanto non risultante dal certificato di stipendio rilasciato dall'amministrazione all'atto della richiesta del prestito; **b)** quanto al contratto n. ***256,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che lo stesso aveva avuto decorrenza dall'1/1/2016, quando ormai erano decorsi quattro anni dalla precedente cessione n. ***394 e, dunque, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 39 del D.P.R. 180/1950;

- che entrambi i contratti sottoscritti dal ricorrente descrivevano in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*;
- in ordine all'avversa richiesta di rimborso delle quote degli oneri commissionali asseritamente non maturati per il contratto n. ***394: **a)** che, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono, in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, di euro 412,20 e di euro 134,50 per le commissioni ritenute retrocedibili; **b)** di essere disponibile a retrocedere al ricorrente per le commissioni dalla stessa percepite, ulteriori euro 73,36 sulla base del criterio *pro rata temporis*; **c)** la natura *up front* della commissione di accensione del finanziamento, prevista al punto B del contratto; **d)** che la provvigione corrisposta all'agente, di cui al punto D) del contratto, era anch'essa da intendersi *up front*, ad eccezione della sola la quota del 30% del totale di essa che risultava rapportata alla durata del finanziamento e che, perciò, era stata già retrocessa in conteggio estintivo per l'importo di euro 124,27; **e)** quanto al rimborso del premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione e, comunque, che la competente Compagnia assicurativa aveva determinato, sulla base delle condizioni generali di polizza conosciute ed accettate dal cliente e non sindacabili dall'ABF, in euro 421,94 l'importo da retrocedere al ricorrente, delegando esso intermediario a provvedere a siffatto rimborso;
- in ordine all'avversa richiesta di rimborso delle quote degli oneri commissionali asseritamente non maturati per il contratto n. ***256: **a)** che, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono, in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, di euro 1.462,27 per la commissione di gestione del prestito; **b)** la natura *up front* della commissione di accensione del finanziamento, prevista al punto A del contratto, e della provvigione corrisposta all'agente, di cui al punto C del contratto, con la conseguenza che nulla andava retrocesso per siffatte voci di costo;
- la propria disponibilità al ristoro al ricorrente di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'intermediario – ribadendo la propria disponibilità al rimborso di euro 73,36 a titolo di commissioni per il solo contratto n. ***394, di euro 421,94 per la parte di premio non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del solo suddetto finanziamento n. ***394 e, infine, di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso - ha, pertanto, concluso chiedendo di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare la domanda del ricorrente afferente un'asserita violazione dell'art. 39 D.P.R. n. 180/1950 tanto nella stipula del finanziamento n. ***394, quanto nella stipula del successivo prestito n. ***256.

Va, al riguardo, premesso che il succitato art. 39 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180 espressamente prevede, al primo comma, che " è vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione".



Aggiunge il comma 2 della suddetta disposizione normativa che “*qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso*”.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti depositati dalle parti nel presente procedimento risulta che il rapporto di finanziamento contro cessione del quinto, contraddistinto con il n. ***394, di durata decennale, ha avuto inizio nel 1/1/2012 a distanza di 46 mesi dalla decorrenza (marzo 2008) di un precedente contratto di mutuo (segnato al n. ***928) rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio, che era stato sottoscritto dal ricorrente con altro intermediario il 16/1/2008 e che era stato anticipatamente estinto l'1/9/2011.

La circostanza che le trattenute relative a siffatto pregresso finanziamento n. ***928 non emergevano dal certificato di stipendio rilasciato dal datore di lavoro alla resistente il 24/10/2011 è, dunque, intuitivamente dipesa dal mero fatto che a tale ultima data di compilazione del certificato de quo il suddetto finanziamento era già stato estinto.

Certo è che tra la data di decorrenza della cessione n. ***928 e quella della cessione n. ***394 non erano ancora trascorsi 4 anni, come prescritto dalla prima parte del comma 1 dell'art. 39 D.P.R. 180/1950, ma 46 mesi.

Per il contratto n. ***394, risulta, dunque, violata, seppure per appena due mesi, la norma in parola.

Ciò posto, in merito a quali siano le conseguenze che derivino dalla riscontrata violazione, deve rammentarsi che il Collegio di Coordinamento ABF si è pronunciato con decisione n. 5762 del 17/6/2016.

Preme, in particolare evidenziare che con siffatta sua pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha escluso che la violazione in parola possa implicare una nullità del finanziamento conseguentemente contratto, reputando piuttosto che essa integri un comportamento illecito dell'intermediario per inosservanza di norme di comportamento specificatamente indirizzate al soggetto finanziatore.

Nel caso di specie, se è, dunque, da escludersi la fondatezza della domanda principale del ricorrente di declaratoria di nullità del finanziamento n. ***394 e di conseguente restituzione dell'importo complessivo, per esso versato a titolo di interessi e commissioni, pari ad euro 7.337,16, risulta, per contro, meritevole di accoglimento la domanda subordinata di risarcimento del danno, sia pure nei limiti che si precisano.

In particolare, ritiene questo Collegio che, nello specifico caso che ci occupa, il calcolo del risarcimento del danno debba essere equitativamente quantificato sulla base delle quote delle commissioni e degli oneri, calcolate rapportando il periodo di anticipazione del contratto n. ***394, stipulato in violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950, rispetto ai termini che avrebbero dovuto, invece, essere rispettati.

Più esattamente, poiché, come già sopraccennato, il finanziamento n. ***394 è stato stipulato a distanza di 46 mesi (in luogo dei 48 che avrebbero dovuto osservarsi) dalla pregressa cessione n. ***928, la posta risarcitoria spettante al ricorrente va rapportata a due quote delle commissioni e degli oneri previste nel contratto in disamina e ciò, distinguendo tra costi *recurring*, per le quali si reputa debba trovare applicazione il criterio *pro rata temporis*, e costi *up front*, per le quali, tenuto conto dei più recenti orientamenti di questo Collegio territoriale, si ritiene preferibile adottare il criterio della curva degli interessi.

Su tali presupposti, l'importo del risarcimento complessivamente spettante al ricorrente, per le superiori causali, è da individuare in complessivi euro 48,42.



Quanto, invece, al contratto n. ***256, rileva il Collegio che dal relativo conteggio estintivo, prodotto in atti, emerge che lo stesso era stato inter partes stipulato con decorrenza 1/1/2016, e, dunque, nel rispetto del termine di quattro anni dall'inizio della precedente cessione n. ***394; risulta, inoltre, dalla produzione in atti che l'importo erogato in virtù del finanziamento n. ***256 è stato concretamente destinato fino a concorrente quantità (euro 13.345,50) all'estinzione della suddetta precedente cessione n. ***394.

E, pertanto, da escludersi che il prestito n. ***256 sia stato contratto in violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/1950 e che, dunque, le contestazioni per esso sollevate sul punto dal ricorrente siano fondate.

Passando alla domanda di retrocessione integrale degli oneri commissionali e provvigionali previsti nei due contratti, formulata dal ricorrente nel presupposto di omessa prova dell'effettiva destinazione/corresponsione dei detti oneri alle finalità per essi pattizamente indicate, reputa il Collegio che la stessa non sia accoglibile.

Infatti, quanto agli oneri commissionali è sufficiente considerare che gli stessi non richiedono un'ulteriore giustificazione causale se non quella emergente dalle relative descrizioni e, comunque, che è già desumibile dai contratti che tali oneri sono stati direttamente percepiti dall'intermediario mutuante e dall'intermediario mandatario per le attività da essi espletate.

Quanto poi agli oneri provvigionali, va rammentato che, secondo l'orientamento di questo Collegio territoriale (cfr. decisione n. 25644/2018 del Collegio ABF di Palermo), la discutenda domanda di loro retrocessione integrale per omessa prova del pagamento ai relativi soggetti, indicati come destinatari delle stesse, non può essere accolta qualora, come appunto nel caso di specie, sui contratti di finanziamento siano presenti timbri e firme apposti dai soggetti intervenuti; ed infatti, l'effettiva corresponsione della provvigione all'agente da parte dell'intermediario finanziatore attiene ai rapporti interni tra tale parti, ma non riguarda, di per sé e in mancanza di ulteriori elementi, il rapporto con il cliente ricorrente, salvo che questi non sia stato destinatario di una richiesta di pagamento da parte dell'agente intervenuto.

Venendo, quindi, alla subordinata richiesta di rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle voci di costo previste nei due contratti oggetto di vertenza, va, anzitutto premesso, che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.



Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, nello specifico caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che, per ognuno dei due contratti in questione, il ricorrente chiede specificatamente in rimborso per le quote non maturate.

Al riguardo, iniziando dal contratto nr. ***394, si rileva quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la commissione dell'intermediario mandante, addebitata sub lettera A del contratto per euro 687,00 è prevista a copertura di diverse specifiche attività, alcune delle quali di natura indubbiamente *recurring*, mentre altre di carattere certamente *up front*; avuto riguardo alle previsioni contrattuali in tema di rimborso della detta commissione di euro 687,00 e dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, è da riconoscersi che la parte *up front* della detta voce di costo corrisponda al 60% della stessa (con un limite massimo di euro 200,00) e, perciò, nello specifico caso in esame ad euro 200,00, sicché la residua porzione *recurring* ammonta ad euro 487,00;
- d'indole *recurring* è, a giudizio di questo Collegio, la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, pari ad euro 809,81, contemplata alla lettera B del documento contrattuale; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla "esecuzione del contratto" e dell'attività di "archiviazione documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente"; diciture queste che, secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;
- del pari *recurring* è la commissione per l'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, prevista a carico del ricorrente alla lettera C) del contratto nella misura di euro 347,06; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la "gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento" che, per testuale previsione contrattuale "sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto";
- quanto alla provvigione, prevista alla lettera D) del testo contrattuale in misura percentuale al 3,89% del capitale lordo mutuato e, perciò, in complessivi euro 1.068,97, anticipatamente versata dalla cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento, è da ritenersene – conformemente alla relativa previsione pattizia e alle posizioni condivise dei Collegi - il carattere *recurring* nei limiti del 30% e, perciò, per soli euro 320,69, avendo, per contro natura *up front* la residua porzione di euro 748,28 della provvigione in disamina;
- totalmente *up front* sono le spese di istruttoria, pari ad euro 284,62, addebitate alla lettera G del contratto.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, ad esito della prematura estinzione del prestito in disamina, per le suesposte voci di costo, complessivi euro 1.656,41 di cui: euro 292,20 per la porzione *up front* della commissione della mandante, euro 77,49 per la porzione *recurring* della detta commissione della mandante, euro 485,89 per la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, euro 208,24 per la commissione per l'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, euro 192,41 per la porzione *recurring* della provvigione agente, euro 289,91 per la porzione *up front* della medesima provvigione ed euro 110,27 per spese di istruttoria.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo, per oneri commissionali, gli importi di euro 134,50, di euro 124,27 e di euro 412,20, di guisa che, rispetto alla cifra complessiva di euro 1.656,41 che sarebbe stata dovuta, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante la residua differenza di euro 985,44.



In ordine, invece, alla domanda del ricorrente di rimborso del premio assicurativo non goduto, relativo al predetto contratto n. ***394, si osserva, anzitutto, che l'intermediario ha dichiarato che la Compagnia assicurativa ha comunicato che l'importo da rimborsare al ricorrente è pari ad euro 421,94 e che la determinazione di tale cifra è stata frutto di quanto previsto sul punto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tale dichiarazione resa dall'intermediario non è stata contestata dal ricorrente.

Va, inoltre, evidenziato che sono stati prodotti dalla resistente, oltre al fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione afferenti la polizza in questione, anche il modulo di adesione alla detta polizza, sottoscritto pure esso dal ricorrente e nel quale è dato atto della consegna di siffatto fascicolo.

Ciò posto, occorre considerare che il criterio *pro rata temporis* rigidamente proporzionale - che il ricorrente pretenderebbe applicarsi in proprio favore - ha, con riguardo agli oneri assicurativi, natura solo residuale, dovendosi reputare legittima la possibilità di stabilire negoziabilmente un criterio del rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo.

Non è di conseguenza censurabile, ai fini dell'individuazione della somma da retrocedere degli oneri assicurativi non goduti, un criterio di rimborso qual è quello stabilito in sede negoziale, diverso dal criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale e ciò, tanto più, ove si consideri che un sindacato sulla congruità del detto diverso criterio fuoriesce dalla competenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario, implicando, peraltro, la sua concreta verifica l'impiego di strumenti e principi di tecnica e diritto della specifica materia assicurativa (cfr. a tal riguardo decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento).

In ossequio ai predetti principi, il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri assicurativi non goduti non può, pertanto, qui essere riconosciuto in misura ulteriore rispetto a quella sopra indicata di euro 421,94 che l'intermediario si è dichiarato disponibile a riconoscergli, facendo applicazione dei criteri previsti dalle Condizioni Generali di polizza depositate in atti, consegnate al ricorrente al momento della stipula del contratto.

Riassumendo, per il contratto n. ***394 in disamina, l'importo residuo complessivamente spettante al ricorrente, per oneri commissionali ed assicurativi non maturati, è di euro 1.407,38 (pari alla somma di euro 985,44 e di euro 421,94 come sopra imputati).

Venendo al secondo rapporto di finanziamento intervenuto tra le parti (contratto nr. ***256), si osserva che:

- la commissione del Finanziatore di accensione del finanziamento, pari ad euro 2.296,79, contemplata alla lettera A del documento contrattuale, ha, a giudizio di questo Collegio, carattere *recurring*; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla "esecuzione del contratto", tra le quali, a titolo esemplificativo, l'attività di "archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto"; diciture queste che, secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;
- del pari *recurring* è la commissione del Finanziatore di gestione del finanziamento, prevista a carico del ricorrente alla lettera B) del contratto nella misura di euro 1.971,89; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la "gestione del finanziamento e che conseguentemente maturano durante la vita del piano di ammortamento" che, per testuale previsione contrattuale "sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- viceversa, ha natura *up front* la provvigione, prevista alla lettera C) del testo contrattuale nella misura di complessivi euro 1.279,15, anticipatamente versata dal cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento a fronte delle seguenti analitiche preliminari attività: *"concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata e quindi per le attività esclusivamente afferenti la conclusione dell'affare"*;
- hanno, secondo questo Collegio, natura pure *up front* le spese di istruttoria, pari ad euro 295,00,00, indicate alla lettera E del contratto;

Rilevato che per le quote non maturate delle commissioni di gestione del finanziamento è stato eseguito un rimborso di euro 1.462,27 e che, alla stregua dei principi affermati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019, il rimborso dovuto per le qualificate commissioni *up front* va calcolato, come già sopra chiarito, secondo la curva degli interessi mentre quello per le voci di costo *recurring* deve, per la fattispecie contrattuale in disamina, procedere secondo il criterio *pro rata temporis*, ne consegue che per il finanziamento n. ***256, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di complessivi euro 2.601,36, di cui euro 1.703,45 per le commissioni di accensione, residui euro 0,22 per le commissioni di gestione, euro 729,46 per le provvigioni all'agente ed euro 168,23 per spese d'istruttoria.

Conclusivamente, per tutti i suesposti rilievi, si ritiene che le domande del ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per complessivi euro 4.057,16, pari alla somma degli importi di euro 48,42, di euro 1.407,38 e di euro 2.601,36, come sopra specificatamente imputati e calcolati in relazione alle diverse richieste formulate in ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.057,16.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI